

Il decreto della vergogna

Il riordino delle carriere delle forze di polizia potrebbe essere l'ultimo atto di una stagione politica che passerà alla storia per uno stile di Governo connotato da una estrema e per certi versi inedita spregiudicatezza nella diffusione di messaggi ingannevoli e promesse prive di consistenza.

Apprendiamo oggi, dopo una campagna di annunci miracolistici, che si profila l'arrivo nelle aule parlamentari di un provvedimento fasullo e truffaldino, tristemente speculare al grado di considerazione che questo Governo evidentemente riserva alle donne e agli uomini delle Forze armate e di polizia.

Si tratta di un articolato che premia appena una decina di alti dirigenti e trascura oltre 100mila poliziotti di ogni ruolo e qualifica sino ai primi dirigenti.

Un'autentica truffa ai danni degli oltre 400 mila operatori della sicurezza.

Il problema serio è che qualcuno dice, senza neppure vergognarsi, che poiché, conti alla mano, a fronte dei circa 100 milioni di Euro a disposizione, il fabbisogno per un riordino vero che riguardi tutti gli operatori, come noi chiediamo, è di circa 700 milioni di euro, appare conveniente utilizzarne 100 adesso per sistemare bene un centinaio di generali, tanto gli altri 600 milioni

li troverà il Governo che verrà con la prossima legislatura.

Il testo predisposto dal Governo e dai suoi amici Generali, lungi dal rispecchiare quel progetto di riforma complessiva da molte parti invocato, creerà ulteriori sperequazioni tra le diverse qualifiche e ruoli, tanto più che esso arriva dopo che la legge finanziaria 2006 ha premiato economicamente i dirigenti superiori e generali ed ha "sospeso" il ruolo speciale dei funzionari stabilendo che i posti disponibili in tale ruolo vengano utilizzati per l'attuale ruolo ordinario dei direttivi azzerando quindi le possibilità di transito in tale ruolo delle qualifiche apicali degli ispettori.

Nulla avranno gli Ispettori ed i sovrintendenti che rischiano di non trarre alcun reale vantaggio dall'istituzione del ruolo unico degli agenti e sovrintendenti, che così come concepito è più probabile che venga percepito addirittura come un danno dagli interessati.

Si fa strada l'impressione che nessun emendamento di correzione al testo possa conferire organicità e coerenza ad una riforma parziale con la quale governo e amministrazione si assumono la gravissima responsabilità di creare ulteriori sperequazioni e arrecare un grave pregiudizio al personale delle diverse qualifiche e ruoli della polizia di stato.

È grave che alcuni Parlamentari coltivino l'illusione di avere il monopolio della rappresentanza politica all'interno del comparto sicurezza e ritengano persino di trarre un vantaggio elettorale da questo provvedimento.

Si tratta comunque di quegli stessi Parlamentari che, unitamente al Governo che sostengono, hanno votato ed approvato una legge Finanziaria (Legge 23.12.2005 n° 266, G.U. 29.12.2005), contro la quale il SIULP ha invano manifestato in tutte le piazze d'Italia il 25 novembre.

Una legge composta da un solo articolo con ben 612 commi che ci depriva del contratto, abolisce l'indennità di missione ed introduce drammatici arretramenti sul piano della causa di servizio e dell'equo indennizzo.

Di questo si dovrebbe parlare nei nostri uffici e non del "riordino delle carriere"

In assenza di segnali di retromarcia da parte del Parlamento, potrebbe profilarsi la necessità di scendere in piazza in una grande manifestazione a Roma per rendere nota e visibile la protesta della categoria contro una politica dannosa e mistificatoria degli apparati della sicurezza.

Innocente Carbone

Stretta sui buoni pasto
Pagina 2

Soppressa l'indennità di trasferta
Pagina 3

Causa di Servizio: cambia la disciplina con la nuova legge finanziaria

La legge 23.12.2005 n° 266, G.U. 29.12.2005, al Comma 210 prevede che: "Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo".

Detta norma introduce una nuova e più penalizzante disciplina tesa alla determinazione dell'equo indennizzo spettante al personale che perde l'integrità fisica per causa di servizio. La penalizzazione consiste nel fatto che il calcolo sarà effettuato solo in base allo stipendio.

La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006

Altro punto particolarmente delicato e importante della finanziaria è la sostituzione del comma 8 dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il nuovo testo del citato articolo 8 recita infatti:

"Per le infermità riconosciute di-

pendenti da causa di servizio è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato".

Mentre il vecchio era il seguente: "Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la

perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato".

Con questa nuova formulazione, a carico dell'Amministrazione resta solo la corresponsione dell'equo indennizzo con la conseguente eliminazione delle spese di cura e di ricovero per cure necessarie in relazione ad infermità dipendenti da causa di servizio. Occorrerà verificare se anche le spese per le cure termali del personale siano ancora a carico dell'Amministrazione.

Bene per gli ausiliari, ma il Tesoro non sottragga risorse

È stata disposta l'assunzione in via definitiva di 1.115 agenti ausiliari che avevano terminato nel 2005 il secondo anno di servizio e rischiavano il licenziamento.

Il Ministro dell'interno, Giuseppe Pisanu, è riuscito, ancora una volta e in un momento particolarmente difficile, a mantenere gli impegni assunti, facendo approvare dal Consiglio dei Ministri di oggi le misure necessarie per mantenere tra le fila della Polizia di Stato gli agenti ausiliari che correvano il rischio di perdere il posto di lavoro per mancanza di risorse.

Il Siulp aveva posto per primo il problema di questi giovani colleghi, ottenendo subito le più ampie assicurazioni su una veloce soluzione dal titolare del Viminale".

Tuttavia, il Siulp non può fare a meno di rivendicare altrettanta concretezza e coerenza dal ministero dell'economia e delle finanze il quale, alla fine di questo 2005, non ha ancora provveduto a rendere materialmente disponibili ingenti risorse già stanziare per questo stesso anno per un miglior funzionamento della Polizia di Stato.

Se queste risorse dovessero essere sottratte alla Polizia di Stato si rischierebbero ostacoli insormontabili all'efficace funzionamento della macchina della sicurezza e, per questo motivo, il Siulp ritiene ineludibile ed indifferibile un intervento definitivo e risolutivo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

O. Cosi

La riforma del tfr parte dal 2008

Prendendo tutti di sorpresa il Governo, in un Consiglio dei Ministri di metà novembre convocato apposta, ha deciso che la riforma del Tfr e il lancio dei fondi pensione ad essa collegato, partiranno non da gennaio 2006 ma da gennaio 2008.

- Il rinvio della riforma, come abbiamo detto, ha colto tutti di sorpresa e ha suscitato reazioni di diverso tipo. Ha deluso chi riteneva urgente il decollo delle pensioni integrative e ha invece soddisfatto chi era più che altro preoccupato di perdere le cosiddette "compensazioni".

Durissimo il commento di Epifani che ha parlato di "una presa in giro" per i lavoratori danneggiati dal rinvio, e di "un governo che ha deciso di non decidere".

Pezzotta poi ha definito "indecorosa" la decisione di far slittare le nuove norme; "l'entrata in vigore avrebbe risolto un problema di milioni di persone, soprattutto giovani, mentre così si risponde a interessi particolari di qualcuno".

Letta della Margherita ha tuonato definendo "gravissimo" il rinvio, visto che "sono dieci anni che i lavoratori aspettano una soluzione ai problemi della previdenza complementare. Ormai il Governo non è più in grado di decidere nulla".

Giuliano Amato ha commentato amaramente che "il rinvio rappresenta due anni portati via ai giovani appena entrati nel mercato del lavoro".

Sulla questione del rinvio non c'è molto da dire se non che il Governo ha voluto in questo modo ridurre i costi della riforma. Sono infatti come minimo 620 milioni di euro che resteranno nelle casse del Tesoro nei prossimi due anni e che potranno quindi essere utilizzati in altri modi.

Il meccanismo del **silenzio assenso** è stato meglio messo a punto. Ora alla fine non ci siano dubbi sul dove dovranno andare a finire i soldi dei lavoratori che non diranno nulla. Potranno andare, in ordine di importanza, sui fondi di categoria, sui fondi privati o infine all'INPS.

In pratica se un lavoratore non avrà un fondo di categoria e la propria azienda non avrà indicato una compagnia di assicurazioni esterna, i soldi andranno all'ente pubblico (INPS) il quale erogherà una pensione INPS integrativa che servirà a compensare la decurtazione della pensione INPS normale.

Con la **portabilità** si è in sostanza voluto creare le condizioni affinché le varie compagnie di assicurazione si facciano un po' di concorrenza. La conseguenza di ciò sarà che il lavoratore iscritto a un fondo sarà oggetto di continue proposte a cambiare fondo, un po' come succede oggi con i diversi gestori della telefonia. Un meccanismo che consentirà a tutte le compagnie di mangiare (chi più chi meno) nell'enorme pen-

tolone dei fondi pensione, che viene stimato in circa 13 miliardi di euro l'anno.

Con la possibilità data al lavoratore di **versare anche altri soldi** (oltre al Tfr) nei fondi, si è chiaramente voluto dare un maggiore impulso al meccanismo di calcolo della pensione col metodo contributivo, che, come sappiamo, prevede una pensione tanto più alta quanto maggiore è l'entità del versamento. Un'accelerazione verso la fine della pensione retributiva, quella cioè calcolata in percentuale sulla retribuzione.

La possibilità per il lavoratore di **ottenere una parte del Tfr** in anticipo è un diritto che il lavoratore privato ha da circa 30 anni. Nei fatti però è sempre stato difficoltoso arrivare ad avere la somma richiesta, per una serie di clausole previste dalla legge e usate dal padrone per esercitare una sorta di discrezionalità.

Ora sembrerebbe più semplice avere le anticipazioni sul Tfr, ma vi sono due evidenti penalizzazioni: la prima deriva dal fatto che, se non servono per spese sanitarie, le anticipazioni vengono tassate, e la seconda viene invece dalla riduzione della pensione integrativa come conseguenza della riduzione dei soldi nel fondo. In pratica prima il lavoratore anche se a fatica poteva avere dei soldi in anticipo sul Tfr senza nessuna conseguenza negativa, ora invece su quella quantità dovrà pagare le tasse prima, e avrà una decurtazione sulla pensione integrativa dopo. Davvero un bel passo in avanti...

La **possibilità di dedurre dal reddito** i soldi versati nei fondi pensione, e la tassazione relativamente bassa dei rendimenti hanno in questa fase la funzione di convincere il lavoratore che versando il suo Tfr potrà addirittura gua-

gnarci.

Ma occorre considerare che al lavoratore è stata allungata l'età pensionabile, è stato peggiorato il meccanismo di accesso alla pensione di anzianità ed abolito il metodo retributivo nel calcolo della pensione. Tutto ciò non sarà mai compensato da nessun meccanismo fiscale di sorta.

Per quel che concerne le **Compensazioni**: si tratta di agevolazioni fiscali, riduzioni del costo del lavoro, accesso agevolato al credito e chissà quanto altro.

Questo spiega il sostanziale appoggio dato dalle organizzazioni imprenditoriali a questo decreto, che se anche andrà in vigore tra due anni non produrrà nel frattempo nessun contraccolpo negativo sui loro bilanci in quanto continueranno a tenere in cassa gli accantonamenti dei Tfr.

Sretta sui buoni pasto

I buoni pasto non potranno più essere ceduti, venduti, cumulati o convertiti in denaro e saranno utilizzabili solo per l'intero valore del ticket. Dovranno, inoltre, riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, i dati della società di emissione, il termine temporale di utilizzo e la dicitura: "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore". Le società di emissione sono tenute ad adottare misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. Lo prevede il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, registrato dalla Corte dei Conti il 14 dicembre 2005, elaborato su proposta del ministro delle Attività produttive e reso noto ieri. "Il decreto - spiega il ministro delle Attività produttive Claudio Scajola - assicura efficienza e stabilità economica del mercato dei buoni pasto, garantendo la libera ed effettiva concorrenza del settore, i diritti degli esercenti e un efficiente servizio ai consumatori". Dieci articoli per fissare le nuove regole sull'attività di emissione dei buoni pasto, sulle procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa, sui rapporti fra società di emissione ed esercizi convenzionati. Fra le novità il termine massimo per i pagamenti dei buoni pasto alle società di emissione è fissato entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura. Stessa scadenza per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione. Società e contratti do-

vranno essere adeguati alle nuove regole entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento. Requisiti delle società di emissione

Il decreto prevede che l'attività di emissione di buoni pasto possa essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750mila euro. Le società devono avere come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo buoni pasto e altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio della società deve essere certificato da una società di revisione. Il decreto fissa alcune incompatibilità per l'esercizio delle cariche di amministratore, sindaco, direttore generale delle imprese di emissione dei ticket.

Il servizio sostitutivo di mensa potrà essere effettuato da bar, ristoranti, mense aziendali e interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali e da tutti gli esercizi di vendita che vendono prodotti alimentari (dunque anche supermercati e ipermercati). In caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio è necessario il possesso della relativa autorizzazione sanitaria. Chi vuole entrare nel mercato dei buoni pasto deve affrontare una gara d'appalto. Il decreto prevede che le gare d'appalto dovranno essere aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il

prezzo. L'offerta si valuta in base a cinque criteri: prezzo, rimborso dei buoni pasto agli esercizi commerciali, progetto tecnico, termini di pagamento agli esercizi convenzionati, rete degli esercizi. Sono nulli i contratti conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.

Computo maggiorazione ferie

In ordine al computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario spettanti al personale della Polizia di Stato al compimento dei 15 e dei 25 anni di servizio la commissione paritetica di cui all'art. 29 comma 3 - del D.P.R. 164/2002, riunita in data 21 dicembre 2005, ha deliberato che: "Le giornate di congedo ordinario aggiuntivo ex art. 14, comma 2, D.P.R. 395/95, sono concesse interamente nell'anno in cui viene maturata la prescritta anzianità di servizio, a prescindere dal mese in cui tale requisito si perfeziona.

Detta interpretazione è applicata a decorrere dall'anno 2005".

Al riguardo l'ufficio per le relazioni sindacali del dipartimento ha emanato circolare 557/RS/01/37/B/5/3794 del 28 dicembre 2005.

Giochi olimpici Torino: trattamento economico

Si riporta il testo della circolare N. 333-G/2.3.81 del dipartimento: "Nel periodo 10-26 febbraio 2006 si svolgeranno a Torino i XX giochi olimpici invernali che richiederanno un massiccio impiego di forze di polizia a tutela dell'ordine pubblico. Il carattere eccezionale della predetta manifestazione induce a disciplinare ulteriormente il trattamento economico dovuto al personale impiegato, direttamente o indirettamente, in servizi di prevenzione generale e tutela dell'ordine pubblico nel quadro di tutte le manifestazioni connesse al citato evento. Tanto premesso, si precisa quanto segue:

A) Ordine pubblico in sede
Per servizi in sede, resi dal personale delle forze di polizia, compete l'indennità di ordine pubblico in sede purché tali servizi siano comandati con ordinanza del Questore di Torino. Per ulteriori modalità applicative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare 333-G/2.3.81 datata 24

marzo 2003.

B) Ordine pubblico fuori sede
Al fine di assicurare omogeneità di trattamento nell'ambito dell'evento in questione così come comunicato dai competenti uffici ministeriali per tutti i servizi fuori sede resi dal personale appartenente alle forze di polizia compete a decorrere dall'1-1-06 l'indennità per i servizi di trattamento di missione e il personale della direzione centrale della polizia di prevenzione.

Circa le modalità di corresponsione dell'indennità di O.P. si richiamano le istruzioni fornite con circolare G/9824.A.9.2.1 datata 25 agosto 1990 e con circolare 333-N. 333-G/2.3.81 del 18.2.1997 e successive modificazioni. La relativa spesa troverà imputazione sul competente capitolo 2581 articolazione 01 per componente netta, articolazione 02 per IRPEF e capitolo 2522 articolazione 02 per IRAP - Anno 2006".

BARLETTA

Intitolazione ufficio polizia stradale

Con nota datata 9 dicembre 2005, il Dirigente del Compartimento Polstrada ha risposto alla richiesta del SIULP di intitolare al compianto collega Tommaso Caposelle la sott.ne di Barletta.

Al riguardo, il dirigente del Compartimento ha fatto presente che l'istituzione della sesta provincia, prevista a regime da 2008, permetterà di valutare

l'opportunità di intitolare al collega Caposelle lo stabile che ospiterà la Sezione Polizia Stradale della B.A.T.

Ciò in considerazione anche della vetustà dello stabile attualmente in uso alla sott.ne di Barletta e il presumibile prossimo abbandono della struttura.

Copia della nota è stata affissa nelle bacheche sindacali del SIULP Polizia Stradale.

Dal 2006 per le ristrutturazioni scatta la detrazione del 41%

Novità importanti nella Finanziaria di quest'anno per le agevolazioni fiscali a favore di chi ristruttura la propria abitazione nel 2006. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006), infatti, oltre a prorogare per tutto quest'anno la detrazione Irpef delle spese sostenute per ristrutturare la casa, ha anche previsto l'innalzamento della percentuale spettante dal 36% al 41%, in virtù del ritorno dell'Iva al 20% (anziché del 10%) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

A partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2006, quindi, chi effettua lavori di recupero della propria abitazione può fruire di una detrazione Irpef pari al 41% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci anni. La proroga e l'incremento della percentuale detraibile interessa anche le agevolazioni per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese (detrazione del 41% applicata sul 25% del corrispettivo di acquisto, sempre nel limite massimo di 48.000 euro). In tal caso, il beneficio si applica per tutti i rogiti, stipulati entro il 30 giugno 2007, aventi ad oggetto unità abitative poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese entro il 31 dicembre 2006. Il beneficio risulta, inoltre, applicabile, con la più alta percentuale, anche per l'acquisto o la realizzazione di box di nuova costruzione, pertinenti alle abitazioni. In tal caso, l'importo detraibile risulta pari al 41% delle spese di realizzazione del box attestate dall'impresa cedente. Per il resto rimangono confermate, anche per quest'anno, tutte le modalità riguardanti il beneficio, prime fra tutte quelle relative ai necessari adempimenti da rispettare (Dm 41/1998 e successive modifiche).

Soppressa l'indennità di trasferta

La legge 23.12.2005 n° 266, G.U. 29.12.2005, al Comma 213 prevede che: "L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate".

Si tratta della soppressione dell'indennità di missione (diaria) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari (10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 20 lire per ogni chilometro di percorrenza con vettore militare). Inoltre sono soppresi tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità.

Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sembra che vi sia una tutela di quelle indennità collegate alla indennità di trasferta (legge 86/2001 trasferimento). Ciò significherebbe che questa indennità non viene soppressa ma solo bloccata come molte altre fino al 2008.

Le disposizioni enunciate non sono derogabili dai contratti o accordi collettivi.

LAUREATI

Nel Dicembre scorso si è concluso il primo ciclo di studi promosso dal SIULP di Bari in favore della categoria, per il conseguimento del primo livello di Laurea in Scienze Giuridiche, presso la "Libera Università Mediterranea" di Casamassima (BA).

I neo laureati sono:

Battista John, Bolognini Giovanni, Bottalico Sabina, De Giorgi Pasquale, Pasculli De Angelis, Perotti Genesio.

È appena il caso di ricordare come, nel giugno 2004, il Segretario Nazionale Siulp, Oronzo Così, su impulso del Siulp di Bari, sottoscriveva con la citata L.U.M. di Casamassima una convenzione per gli appartenenti della Polizia di Stato in materia di crediti formativi: Laurea in Scienze Giuridiche.

Per l'occasione, il Siulp si è premurato di stringere una successiva convenzione con il "Centro Studi Kennedy" di Bari (attuale tutor Siulp), cioè al fine di poter agevolare l'apprendimento di quanti, studenti/lavoratori, avessero inteso ricevere un ausilio aggiuntivo.

Per la più larga adesione di questo prezioso strumento di formazione, a misura di lavoratore, almeno per il primo anno si è ritenuto di poter lasciare aperte le porte del tutor Siulp, in favore di tutta la categoria.

Il risultato raggiunto, deve dirsi, è quello massimo: tutti laureati ed in un solo anno accademico!

Auguri vivissimi ai nuovi dottori!

Raffaele Tatoli

BARÌ Relazioni Pericolose

Il SIULP di Bari, a fronte del ripetersi di episodi inquietanti, invita i colleghi a non redigere relazioni se non in merito ad attività esclusivamente espletate nell'ambito del servizio.

Accade in certi ambienti di lavoro, soprattutto alla Polizia Stradale, che vengano richieste al personale relazioni su malattie, affermazioni pro-palate e semplicemente recepite, fatti ed episodi che non hanno alcuna attinenza con l'attività di servizio.

Allo scopo di salvaguardare l'esigenza di tutela del personale che molto spesso si trova esposto a rischi di procedimenti e responsabilità connesse al contenuto di atti e resoconti atipici, redatti in buona fede su richiesta dei superiori espressa verbalmente, invitiamo tutti i colleghi a non sottoscrivere atti la cui redazione non venga loro richiesta per iscritto, fatta eccezione, ovviamente, per quegli atti che documentano le attività strettamente istituzionali effettuate in servizio.

Sarà preferibile in tutti i casi dubbi, rivolgersi alla Segreteria del Siulp che fornirà la necessaria assistenza al personale in difficoltà.

E' necessaria la massima collaborazione dei colleghi per individuare,

combattere e sconfiggere pratiche odiose e consuetudini purtroppo ancora radicate che minano la riservatezza e la dignità della persona umana.

BARÌ Ricompense per la polizia Stradale

Con nota datata 9 dicembre 2005, Il dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Bari ha risposto alla richiesta avanzata dal SIULP in merito alle operazioni di servizio effettuate in occasione del nubifragio del 24 ottobre 2005.

Al riguardo, il Compartimento comunica di aver completato la pratica relativa alle proposte di ricompensa per il personale della sezione Polizia Stradale di Bari.

Sono state avanzate due proposte di promozione per merito straordinario, dieci proposte di encomio semplice per il personale della Sezione e due proposte di lode per il personale del C.O.C. del Compartimento.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

TFR A EREDI ANCHE PER I DIPENDENTI STATALI NON DI RUOLO

Una sentenza della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 407 risalente al 4 aprile 1947 e relativo al Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le regole della successione legittima e testamentaria.

La Corte ha aggiunto che "Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l'impiego non di ruolo... presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v'è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. E ciò vale anche per il rapporto di lavoro dei capellani militari".

I giudici costituzionali hanno concluso stabilendo che "la connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone di dichiarare l'illegittimità di quelle norme che non consentono l'applicabilità delle regole della successione mortis causa... la disparità di trattamento nella disciplina di fine rapporto riservata dalla legge al dipendente non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato".

LOTTA AL DENARO SPORCO

In arrivo il regolamento attuativo sull'antiriciclaggio

Nuovi adempimenti per i professionisti con l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di antiriciclaggio. L'arrivo del regolamento attuativo previsto dall'Economia per fine gennaio imporrà nuove incombenze nell'esercizio di attività giuridico contabili come quelle esercitate da dottori e ragionieri commercialisti, dai consulenti del lavoro, da avvocati e notai, nonché dagli intermediari finanziari.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 11
N. 1 - 1 Gennaio 2006
N. 2 - 15 Gennaio 2006

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
O. COSI

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tressca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@smail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra mobbing e danno erariale nessuna connessione automatica

Una condanna al risarcimento dei danni per mobbing "non può tradursi in un danno erariale" per l'amministrazione pubblica interessata.

Lo stabilisce la sentenza 623 del 25 ottobre 2005 emessa dalla terza sezione della Corte dei conti. La magistratura contabile ha imposto il pagamento dei danni al preside di un istituto in provincia di Cuneo per soprusi, violenze morali e condotte moleste nei confronti di tre insegnanti durante l'anno scolastico 1999/2000.

AGENTI TRATTENUTI: INIZIANO I CORSI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge approvato il 22 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri grazie all'impegno dimostrato anche in quella sede dal Ministro dell'interno che è riuscito, ancora una volta e in un momento particolarmente difficile, a mantenere gli impegni assunti.

Tutti gli allievi agenti trattenuti che hanno frequentato il 61° ed il 62° corso e che produrranno domanda secondo le indicazioni contenute nella circolare telegrafica diramata ieri, 28 dicembre, verranno dunque trattenuti ancora per qualche giorno ed avviati al corso secondo le seguenti modalità:

061° corso allievi agenti trattenuti della Polizia di Stato: a partire dal 9 gennaio presso le scuole di Foggia, Peschiera del Garda (VR) e Piacenza;

062° corso allievi agenti trattenuti della Polizia di Stato: a partire dall'11 gennaio presso la scuola di Alessandria.

Il corso durerà come sempre sei mesi e, durante il suo svolgimento, è prevista l'assegnazione temporanea (cd. "aggregazione") presso la questura di Torino per le esigenze legate allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2006.

Come da disposizioni vigenti al termine del corso i frequentatori che lo supereranno verranno assegnati a sedi di servizio ubicate in province diverse da quelle di nascita e residenza ed adiacenti.

Riscaldamento: così la legge favorisce l'impianto unifamiliare

La legge sul risparmio energetico del 9 gennaio 1991, n. 10 (in particolare all'articolo 8, lettera g) ha introdotto la facoltà da parte dell'assemblea, a maggioranza ridotta rispetto a quella richiesta per le innovazioni ex articolo 1120 del Codice civile, di trasformare l'impianto centralizzato in singoli impianti, previa redazione di un progetto di opere, correlato da una relazione tecnica.

È indubbio il favore che la legge 10/91 mostra per la conversione degli impianti centralizzati in impianti unifamiliari, tanto che si prescinde nel valutare la convenienza del passaggio dell'uno all'altro sistema di riscaldamento, dalla circostanza che il vecchio impianto sia in buono stato di manutenzione e ancora efficiente. In merito alla redazione di un progetto tecnico particolareggiato, la Suprema corte nella sentenza 5843 del 1° luglio 1997, ha distinto, nell'ambito delle trasformazioni degli impianti centralizzati, la fase deliberativa dalla fase esecutiva, riservando a quest'ultima gli adempimenti tecnici di cui agli articoli 8, 26, 28, 33 e 34 della legge 10/91 e in particolare la predisposizione del progetto tecnico relativo alle opere da effettuare. Da ciò deriva la validità della delibera assembleare adottata ai sensi della legge 10/91, ancorché la stessa non sia accompagnata dal progetto delle opere e dalla relazione tecnica di conformità (Cassazione 1° luglio 1997, n. 5843; Cassazione 11 febbraio 1999, n. 1165).

Se non si addivene a una valida delibera assembleare, è ritenuto, dalla giurisprudenza, legittimo anche il distacco dall'impianto centrale da

parte del singolo condomino, nel rispetto di alcuni limiti e con liberazione parziale dagli oneri condominiali, come risulta ben chiaro dalla consolidata giurisprudenza in materia che ha affermato il principio che "Il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinuncia e dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio". Soddisfatta questa condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso (Cassazione civile, sezione II, 25 marzo 2004, n.5974).

Servizi Adiconsum in esclusiva per gli iscritti Siulp

Grazie al protocollo di cooperazione sottoscritto con Adiconsum dal 1° gennaio 2006 gli iscritti Siulp e le rispettive famiglie potranno usufruire dei servizi che l'associazione dei consumatori offre ai propri aderenti; sarà dunque possibile reperire l'enorme e costante produzione di informazione destinata all'educazione ad un corretto consumo che Adiconsum realizza per assolvere al proprio delicato ruolo istituzionale non solo sul sito www.adiconsum.it ma anche tramite gli strumenti informativi Siulp, ivi compreso il web www.siulp.it; oltre all'informazione, Adiconsum aiuta a risolvere migliaia di casi ogni anno offrendo ai consumatori un servizio di consulenza e assistenza individuale dedicato ai seguenti temi:

- servizi bancari, finanziari e postali
- assicurazioni, sicurezza stradale, circolazione stradale (multe)
- sovraindebitamento e usura
- nuove tecnologie, pay-tv e tv digitale
- trasporti
- telefonia fissa, mobile (Telecom, Tim, Omnitel, Wind...), banda larga
- commercio (contratti stipulati fuori e dentro i locali commerciali)
- casa, condominio e multiproprietà
- energia e ambiente
- reclami bollette servizi pubblici (acqua, gas, luce)

- viaggi e turismo
- fisco e tributi
- sicurezza degli alimenti e nutrizione
- auto (garanzie e direttiva Monti).

Si può accedere al servizio di consulenza e assistenza individuale su internet tramite lo Sportello Siulp, raggiungibile sia da www.siulp.it che

da www.adiconsum.it; compilando un semplicissimo modulo con l'esposizione del proprio caso ed inserendo i dati identificativi dell'iscritto per ottenere in tempi brevi, dopo la verifica dell'iscrizione, una risposta scritta tramite e-mail dal consulente specialista nel settore; in linea di massima la consulenza verrà erogata, dopo che il consulente o i consulenti interessati avranno analizzato e valutato il problema presentato allo Sportello Siulp, consigliando via e-mail al consumatore il comportamento appropriato.

Nei casi in cui la situazione prospettata fosse particolarmente complessa o non siano stati ottenuti risultati soddisfacenti adottando i comportamenti consigliati, il consumatore verrà indirizzato presso la sede Adiconsum a lui più vicina, fermo restando che per accedere alle sedi Adiconsum gli iscritti Siulp dovranno obbligatoriamente ed inderogabilmente esibire un invito scritto inviati tramite lo Sportello Siulp;

Nella seconda fase si procede allo studio di tutta la documentazione disponibile e si forniscono modelli di denuncia e fac-simili di lettere; se necessario e richiesto, infine, Adiconsum tratterà con la controparte per conto dell'interessato.

Il saluto agli iscritti Siulp di Paolo Landi, Presidente Adiconsum

"Il protocollo sottoscritto non è limitato ad una semplice convenzione, si è andati oltre, abbiamo scelto la cooperazione, che indica la volontà di camminare insieme, per una reciproca collaborazione.

Voglio sottolineare che il Siulp, ha dimostrato saggezza ed interesse nei confronti dei propri iscritti, percependo che le politiche e le iniziative a tutela del consumatore sono, anche per i lavoratori della polizia, necessarie per la difesa del poter di acquisto, la qualità e la sicurezza dei servizi, la garanzia dei prodotti, la difesa dalle truffe.

Siulp e Adiconsum quindi iniziano un cammino che sicuramente porterà ricchezza di esperienza ad entrambe le organizzazioni a vantaggio degli iscritti.

Adiconsum grazie alle competenze degli iscritti al Siulp potrà potenziare i propri servizi ed incrementare le proprie iniziative, penso, come ad esempio, le problematiche legate alla prevenzione delle truffe, la sicurezza stradale, all'usura, ecc.

Il Siulp potrà avvalersi dei servizi e dell'esperienza Adiconsum nel settore del consumo, garantendo ai propri iscritti informazioni sui diritti dei consumatori e la partecipazione alle periodiche iniziative che adiconsum svolge.

L'importante è iniziare con la certezza che la cooperazione porta sempre nuovi risultati."

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici IN CONVENZIONE **SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN del 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN del 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro Cessioni Quinto

Numero Verde 0655381111

Numero Verde 800-754445

Site Internet www.eurocassa.it

Eurocassa Quinto Direzione Generale Roma - L. R. di Pietra Piza, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari